

Vista la direttiva ministeriale n. 675501 del 7 dicembre 2023 in materia di continuità dell'azione amministrativa;

Visto il decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale del Capo Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 85479 del 21 febbraio 2024, registrato dall'UCB al n. 129, in data 28 febbraio 2024, concernente le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, registrato dall'UCB al n. 92 in data 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 in data 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, l'art. 18, a norma del quale gli Stati membri effettuano controlli a intervalli regolari per verificare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste, rispettivamente, agli articoli 14 e 16. Una mancata conformità può determinare la revoca del riconoscimento;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 e, in particolare, l'art. 3 relativo ai termini e alla procedura per la revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 1° settembre 2003, inerente al riconoscimento, ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000 e del regolamento (CE) n. 2318/2001, successivamente abrogati, dell'organizzazione di produttori denominata «Produttori molluschi associati - Friuli-Venezia Giulia PMA-FVG», con sede a Marano Lagunare (UD);

Considerato che, a norma del citato art. 18 del regolamento (UE) n. 1379/2013, con nota prot. n. 0338296 del 28 giugno 2023 l'Ufficio PEMAC II ha disposto i controlli sul funzionamento della organizzazione di produttori in parola, da effettuarsi per il tramite della Direzione marittima di Trieste;

Acquisite agli atti, con prot. n. 0381168 del 20 luglio 2023, la relazione sull'ispezione svolta dalla citata autorità marittima, dalla quale si evince che la società dal 14 dicembre 2020 è fallita e non effettua da tale data attività commerciale, e la documentazione ad essa allegata, tra cui l'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Udine (sentenza 70/2020);

Considerato che, con nota prot. n. 158142 del 5 aprile 2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento di

revoca del riconoscimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, in merito al quale l'organizzazione in parola non ha prodotto osservazioni e memorie;

Ritenuto che non sussistono più le condizioni per il mantenimento del riconoscimento della suddetta società quale organizzazione di produttori della pesca, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1379/2013, e che per la stessa si debba procedere alla revoca del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del regolamento (UE) 1379/2013, art. 18, e del regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, art. 3, il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore dell'acquacoltura della società denominata «Molluschi associati - Friuli-Venezia Giulia PMA-FVG», con sede a Marano Lagunare (UD), già concesso con decreto ministeriale del 31 luglio 2003.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso secondo le modalità e i termini di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2024

Il direttore generale: ABATE

24A02276

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 24 aprile 2024.

Determinazione delle scorte di sicurezza e specifiche per l'anno scorta 2024.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);

Vista la decisione 68/416/CEE, con effetto al 31 dicembre 2012;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE, ed in particolare l'art. 3, comma 1, il quale dispone che le scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente



e della sicurezza energetica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014, ed in particolare l'art. 25 recante «Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di infrazione n. 2015/4014», che prevede la possibilità di ampliare la tenuta delle scorte all'estero anche per le scorte specifiche non attribuite all'OCSIT;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 di attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio, che all'art. 1, punto 2, modifica l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, stabilendo che «in deroga ai commi 4 e 5, le medie giornaliere delle importazioni nette e del consumo interno di cui ai citati commi sono determinate, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ciascun anno, sulla base dei quantitativi importati o consumati nel corso del penultimo anno precedente l'anno in questione.»;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55 di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che all'art. 2, comma 2, ha previsto tra i compiti del Ministero della transizione ecologica quelli della «gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica»;

Visto il decreto-legge dell'11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 2022, n. 264, ed in particolare l'art. 1, «Modifiche all'art. 2 del decreto legislativo n. 300/1999», con il quale «Il Ministero della transizione ecologica (MITE) è stato denominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Considerato che la competenza sulla «gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica» rientra tra quelle della Direzione generale infrastrutture e sicurezza, del Dipartimento energia, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica del 3 maggio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 maggio 2022, n. 111, di determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2022;

Visto l'art. 31-*quinquies* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del piano nazionale di

ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 11 gennaio 2022 recante «Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 di Attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio, che all'art. 1, punto 8, modifica l'allegato I (di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249), stabilendo che per il calcolo dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi, ci si avvale del metodo che dalla somma delle importazioni nette di petrolio greggio, liquidi da gas naturale, prodotti base di raffineria e altri idrocarburi, quali definiti nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione del 7 novembre 2017, adattata per tenere conto di eventuali variazioni delle scorte, viene dedotta a scelta dello Stato membro dell'Unione europea una delle tre cifre seguenti: a) 4%; b) il tasso medio di resa della nafta; c) il consumo netto effettivo di nafta;

Considerato che dalla applicazione delle tre diverse deduzioni citate si ottengono i seguenti valori di novanta giorni di importazioni giornaliere nette:

a) 11.112.230 tep;

b) 11.013.374 tep;

c) 10.796.852 tep;

Considerato di voler adottare il metodo più favorevole di deduzione, che per l'anno 2023 risulta essere il consumo effettivo netto di nafta, si è calcolato che le importazioni nette dell'Italia dell'anno 2023 sono pari a 43.787.232 tonnellate equivalenti di petrolio, di seguito denominate tep, di cui 10.796.852 tep corrispondono a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie;

Considerato che tale metodo scelto consente in ogni caso di rispettare anche gli obblighi di scorte obbligatorie derivanti dall'appartenenza all'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);

Vista la comunicazione dell'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.) del 15 marzo 2024 che riporta i consumi finali dell'Italia dell'anno 2023, pari a 52.666.000 tep, di cui 8.225.712 tep corrispondono a sessantuno giorni di consumo nazionale;

Visto il documento Applicativo scorte petrolifere – regolamento versione 1.2 del maggio 2013, pubblicato nel sito internet dell'OCSIT, che disciplina lo scambio di informazioni e comunicazioni tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e gli operatori economici



mediante la piattaforma informatica realizzata ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;

Considerato che tale piattaforma informatica è operativa, per conto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - DGIS, sul sito internet dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) all'indirizzo <https://mite.ocsit.it/scorte/> - e che tale piattaforma è collegata al sistema europeo armonizzato di interscambio informativo (XEOS) della Commissione europea;

Ritenuta la necessità di procedere alla determinazione delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtù della normativa in premessa;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2024

1. L'anno scorta 2024 inizia il 1° luglio 2024 e termina alla data di inizio del successivo anno scorta individuata dal decreto ministeriale che stabilisce l'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno scorta 2025.

2. Avendo verificato che, utilizzando le metodologie di cui agli allegati I e II del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, con riferimento all'anno 2023, il valore di novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie corrisponde a 10.796.852 tep e che il valore di sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio corrisponde a 8.225.712 tep, in forza dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che dispone che il livello di scorte di sicurezza equivale al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio, le scorte per l'anno scorta 2024, da costituire e mantenere stoccate, sono calcolate sulla base delle importazioni nette giornaliere medie.

3. Utilizzando il metodo riportato nell'allegato III.2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e tenuto conto della necessità di raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia internazionale per l'energia, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo, si riportano i seguenti valori necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche tra i soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati soggetti obbligati:

a) l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, valore a), da costituire e mantenere stoccato per l'Italia, per l'anno

scorta 2024, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è determinato in complessive 10.796.852 tep equivalenti a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie dell'Italia nell'anno 2023;

b) sulla base delle dichiarazioni effettuate dai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, a norma dell'art. 3, comma 8, e dell'art. 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo, utilizzando le metodologie ed i coefficienti riportati nell'allegato III.1 dello stesso decreto legislativo, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, il valore dell'aggregato totale Italia di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati prodotti soggetti all'obbligo, valore b), è determinato in 43.376.972 tep;

c) l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni tep di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo, valore c), che ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno scorta 2024 è determinato pari a 0,2489.

4. La contabilizzazione del livello delle scorte complessivamente detenute per l'anno scorta 2024 è effettuata con il metodo riportato nell'allegato III.1 lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, includendo tutte le altre scorte di prodotti petroliferi identificati nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modifiche, stabilendone l'equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,065.

5. Sulla base delle dichiarazioni effettuate dai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, si rileva che il totale dell'immesso in consumo comprensivo del GPL e dei quantitativi ricadenti in franchigia e quindi esclusi dall'obbligo di scorta, nell'anno 2023 è stato pari a 44.071.656 tonnellate.

Art. 2.

Valutazione annuale degli ulteriori obblighi di scorta per il prodotto GPL

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, non si ravvisa l'opportunità di includere ulteriori obblighi di scorta per l'anno scorta 2024 relativamente al prodotto gas di petrolio liquefatto (GPL).

Art. 3.

Identificazione dei prodotti petroliferi che compongono le scorte specifiche

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e



dell'art. 31-*quinquies* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, sono identificati i seguenti prodotti che compongono le scorte specifiche italiane per l'anno scorta 2024:

- a) benzina per motori;
- b) *jet fuel* del tipo cherosene;
- c) gasolio (olio combustibile distillato);
- d) olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo),

che rappresentano oltre il 75% del consumo interno dell'anno 2023 calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

Art. 4.

Obbligo di detenzione di scorte specifiche a carico dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT)

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, per l'anno scorta 2024 all'OCSIT, istituito ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo, è assegnato un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a ventuno giorni.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 11 gennaio 2022, è identificato il seguente livello, differenziato per singolo prodotto, delle scorte specifiche da detenere da parte dell'OCSIT:

- a) benzina per motori pari a 370.258 tonnellate;
- b) *jet fuel* del tipo cherosene pari a 216.668 tonnellate;
- c) gasolio (olio combustibile distillato) pari a 1.483.758 tonnellate;
- d) olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo) pari a 28.704 tonnellate.

3. Per l'anno scorta 2024 le scorte in prodotti con le stesse caratteristiche delle scorte specifiche, di seguito denominate «scorte in prodotti», di proprietà dei soggetti obbligati sono conseguentemente pari a nove giorni.

4. Conseguentemente, per l'anno scorta 2024 a carico dei soggetti obbligati sono disposti, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo di cui al comma 1, obblighi di delega nei confronti dell'OCSIT stesso per un ammontare pari a ventuno giorni.

Art. 5.

Determinazione della quota individuale di scorte in prodotti e scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2024

1. In esito all'applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, la quota individuale dell'obbligo di scorta complessiva di cui all'art. 1, comprensiva della quota parte di prodotto inestraiabile, è

determinata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per ogni soggetto obbligato:

a) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo delle diverse tipologie di prodotti di cui all'art. 3, comma 1, che complessivamente ammontano a 41.736.634 tep, ai fini della determinazione delle scorte in prodotti che i soggetti obbligati devono detenere;

b) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo di tutte le tipologie di prodotti energetici, ai fini della determinazione delle rimanenti scorte di sicurezza.

Le scorte in prodotti ammontano complessivamente, a livello Paese per l'anno scorta 2024, a 3.598.951 tep, di cui le scorte specifiche dell'OCSIT ammontano a 2.519.266 tep, mentre le rimanenti scorte di sicurezza ammontano complessivamente a livello Paese a 8.802.434 tep. La trasformazione in tep delle tonnellate di scorte specifiche e di scorte in prodotti e delle scorte di sicurezza è effettuata attraverso i coefficienti riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2.

2. La quota individuale nelle sue componenti di scorte specifiche, di scorte in prodotti e di scorte di sicurezza è comunicata all'OCSIT e ad ogni soggetto obbligato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica citata in premessa, alla quale l'OCSIT ed ogni soggetto obbligato accedono in via esclusiva per gli obblighi di propria competenza.

3. A tal fine, il soggetto obbligato, accedendo con le proprie credenziali alla citata piattaforma informatica è tenuto a prendere visione del proprio obbligo di scorta individuale suddiviso nelle due fattispecie di scorte di sicurezza (valore X_{90}) e scorte in prodotti (valore X_9), con l'indicazione delle relative quote massime detenibili nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea. L'OCSIT, accedendo con le proprie credenziali alla citata piattaforma informatica, è tenuto a prendere visione del proprio obbligo di scorta nella fattispecie di scorte specifiche (valore X_{21}) detenibile esclusivamente nel territorio nazionale.

4. La quota individuale di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2024 deve essere costituita a decorrere dalle ore 00,00 del 1° luglio 2024. Parimenti le scorte specifiche dell'OCSIT per l'anno scorta 2024 devono essere costituite a decorrere dalle ore 00,00 del 1° luglio 2024.

5. Entro la data di cui al comma 4, i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2 la dislocazione delle scorte di sicurezza e scorte in prodotti a copertura della propria quota individuale complessiva d'obbligo. Pari obbligo di comunicazione è disposto in capo all'OCSIT relativamente alle scorte specifiche.

6. Qualora le scorte di sicurezza e le scorte in prodotti siano dislocate presso depositi fiscali la cui titolarità risulti essere di operatori economici diversi dal soggetto obbligato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo è neces-



saria una conferma della costituzione di tali scorte effettuata dai titolari degli stessi depositi fiscali presso cui le scorte sono dislocate, tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2. Pari obbligo di conferma è disposto anche relativamente alle scorte specifiche dell'OCSIT.

7. Ogni successiva diversa dislocazione delle scorte di sicurezza, delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti potrà essere disposta previa comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2 e con le modalità operative e tempistica previste nella stessa piattaforma.

Art. 6.

Valutazione annuale del limite massimo percentuale di scorte di sicurezza e di scorte in prodotti detenibili all'estero

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, commi 5 e 6 e dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e tenuto conto dell'andamento del mercato delle scorte di sicurezza e dell'attuale direttiva comunitaria, per l'anno scorta 2024, in via sperimentale, il limite massimo percentuale di scorte di sicurezza anche specifiche detenibili nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea è fissato al 100 per cento.

2. L'OCSIT detiene le scorte di cui all'art. 4, comma 1, esclusivamente nel territorio nazionale.

Art. 7.

Limite dei biocarburanti detenibili a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in prodotti

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono indicati i seguenti limiti percentuali massimi dei biocarburanti detenibili da ciascun soggetto obbligato a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2024 relativamente ai prodotti gasolio e benzina per motori:

a) biocarburanti miscelabili con il gasolio: 25 per cento;

b) biocarburanti miscelabili con la benzina per motori: 10 per cento.

2. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1, possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta di sicurezza (valore X_{60}) qualora siano stoccati, anche in siti diversi, in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad essere utilizzati nel settore dei trasporti, sia nel territorio nazionale che nel territorio di un diverso Paese dell'Unione europea.

3. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1, possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta in prodotti (valore X_9) qualora siano stoccati, anche in siti diversi, in relazione a benzina per mo-

tori e gasolio destinati ad essere utilizzati nel settore dei trasporti, sia nel territorio nazionale che nel territorio di un diverso Paese dell'Unione europea.

Art. 8.

Ulteriori disposizioni

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2024

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

ALLEGATO I

Elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate dei prodotti petroliferi da utilizzare per il calcolo di copertura dell'obbligo delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

Prodotti —	Coefficiente di trasformazione delle tonnellate in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) —
Jet fuel tipo cherosene	1,2
Benzina per motori	1,2
Gasolio (autotrazione/ riscaldamento e altri gasoli)	1,2
Olio combustibile (ATZ/ BTZ)	1,2
Biocarburante per gasolio	1,2
Biocarburante per benzina	1,2

ALLEGATO II

Elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate di petrolio greggio e dei prodotti petroliferi da utilizzare per la dichiarazione di immissione in consumo di cui all'art. 3, comma 8 e art. 7, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e per il calcolo di copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.



Prodotti —	Coefficiente di trasformazione delle tonnellate in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) —
Petrolio greggio	0,96
LGN	0,96
Semilavorati (prodotti base di raffineria)	0,96
Altri idrocarburi	0,96
Gas di raffinerie	1,065
Etano	1,065
GPL	1,065
Nafta	0
Benzina per motori	1,065
Benzina Avio	1,065
<i>Jet fuel</i> tipo benzina	1,065
<i>Jet fuel</i> tipo kerosene	1,065
Altro kerosene	1,065
Gasolio	1,065
Gasolio autotrazione	1,065
Gasolio riscaldamento e altri gasoli	1,065s
Olio combustibile (ATZ/BTZ)	1,065
Acqua ragia minerale e benzine speciali	1,065
Lubrificanti	1,065
Bitume	1,065
Cere paraffiniche	1,065
Coke di petrolio	1,065
Biocarburante per gasolio (solo copertura obbligo)	1,065
Biocarburante per benzina (solo copertura obbligo)	1,065

24A02310

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 2024.

Modifica al decreto 19 ottobre 2020 e al relativo allegato B.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 4 recante «Disponibilità dei dati delle spese sanitarie e veterinarie del Sistema TS all'Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata», il quale, al comma 2, prevede le funzionalità del Sistema TS, descritte nell'allegato B del medesimo decreto, per la cooperazione applicativa con la compilazione agevolata della dichiarazione dei redditi precompilata dell'Agenzia delle entrate ed, in particolare:

